



COMUNE DI LULA

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 29 del 21/10/2024

Oggetto: ORDINANZA DI VIABILITA' DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO VEICOLARE, PER I VEICOLI DI LUNGHEZZA TOTALE SUPERIORE A METRI 5, NEL CENTRO STORICO DI LULA.

IL SINDACO

VISTE le ripetute segnalazioni sul passaggio di automezzi particolarmente ingombranti nel centro storico del Comune di Lula, ed in particolare nelle vie Falqui, via Garibaldi, via Cavour e Via Lenin;

CONSIDERATO che tale passaggio crea disagi alla circolazione oltre a continui danneggiamenti ai muri delle abitazioni ivi presenti;

PRESO ATTO dei controlli effettuati in loco dalla Polizia Locale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

VISTO L'Art. 39 del Nuovo Codice della Strada

VISTO L'Art. 118 del Regolamento di Attuazione CDS "Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli"

CONSIDERATO dunque necessario intervenire sulla questione, e limitare il passaggio ad alcune categorie di automezzi, incompatibili per l'eccessiva lunghezza al passaggio agevole nelle strette via del centro storico Lulese;

ORDINA

L'Istituzione del Divieto di Transito agli automezzi di lunghezza pari o superiore a metri 5, nelle vie Falqui – Garibaldi – Cavour e Lenin.

I Cartelli di Transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 5 metri saranno così disposti:

- Nella Piazza Rose Luxemburg in ingresso alla Via Falqui
- Nella Via Garibaldi, all'altezza del civico 37
- Nella Piazza Gazzina all'ingresso con la Via Cavour
- Nel Piazzale Loreto in ingresso alla Via Falqui

DISPONE

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto Personale Comunale o di società esterna qualificata.

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

La revoca di ogni disposizione contenuta in precedenti provvedimenti in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà unita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

E' sempre consentito il passaggio dei mezzi delle Forze dell'Ordine e dei Mezzi di Soccorso.

E' facoltà delle FFOO e della Polizia Locale di valutare eventuali deroghe alla presente nel caso in cui si presentino situazioni contingibili o urgenti;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Il Sindaco

LULA, 21/10/2024

SINDACO CALIA MARIO